

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1869

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge pel codice forestale — Nuove proposte della Commissione sugli articoli rinviati — Dichiarazione del Senatore Devincenzi — Approvazione dell'art. 47 — Aggiunte del Senatore Ginori e del Relatore all'art. 48 — Approvazione degli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 — Nuova redazione dell'articolo 73 stato sospeso, approvata — Giuramento del Senatore Caracciolo di Sant'Arpino — Nuova redazione dell'art. 82 stato sospeso — Osservazioni e proposta soppressiva del Senatore Conforti — Modificazioni proposte dalla Commissione e dal Senatore Ginori — Avvertenza dei Senatori Marzucchi e Conforti — Dichiarazioni dei Senatori Des Ambrois e Musio — Approvazione dell'art. 82 — Modificazioni della Commissione agli articoli 100 e 102 rimandati — Approvazione delle modificazioni e degli articoli dal 100 al 137 — Osservazione e proposta di rinvio del Titolo VIII del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, cui risponde il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Montanari, fornito dal Ministro — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro — Istanze del Senatore Ginori e spiegazioni del Ministro — Osservazioni del Senatore Leopardi in risposta al Senatore Montanari — Dichiarazioni del Senatore Ginori e del Relatore — Approvazione dell'art. 138 e sospensione dell'alinea 3° — Approvazione degli articoli 139, 140, 141, 142, 143 e 144 — Proposta sospensiva del Relatore, approvata — Istanza del Senatore Roncalli Francesco.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni :

4230. Il Vescovo di Piceno fa istanza perchè venga respinto dal Senato il progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare.

4231. La Giunta Comunale di Domenico (Calabria Citeriore) fa istanza perchè dal Senato venga adottato senza modificazioni il progetto di legge relativo alla costruzione e sistemazione delle strade nella Provincia meridionali continentali.

4232. La Giunta Municipale di Ajello (Calabria Citra).
(*Petizione identica alla precedente*).

I signori Senatori Tanari e Spaccapietra domandano un congedo per un mese, i signori Senatori San Severino e Vannucci per otto giorni, e il signor Senatore Chigi per dieci giorni, che loro dal Senato viene accordato.

Fanno omaggio al Senato, il Senatore Torelli del-

l'8° paralelo per il progetto dei lavori della galleria del Moncenisio e del Canale di Suez.

Il Prefetto di Potenza dagli *Atti del Consiglio Provinciale di Basilicata dell'anno 1868.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL CODICE FORESTALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel Codice Forestale.

Come il Senato ben sa, il Titolo V, coi varii emendamenti proposti, era stato nuovamente rimandato alla Commissione, la quale, tenuto conto degli emendamenti, ha novellamente rifiuto il Titolo medesimo con una nuova redazione, alla quale il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, mi ha testè dichiarato di pienamente aderire, ritirando l'emendamento ch'egli aveva presentato nella seduta antecedente.

Io darò quindi lettura al Senato della nuova redazione della Commissione: essa è del tenore seguente:

« TITOLO V. *Disposizioni generali per la cantela dei boschi.*

« Art. 47. È proibito il portare e l'accendere fuoco entro bosco altrui, ovvero ad una distanza minore di

metri 100: la inosservanza della presente prescrizione sarà punita con pena pecuniaria da L. 10 a L. 100 ».

« Art. 48. Le fornaci di ogni specie, le carbonaie, gli opificii per segare o ridurre il legname non possono essere stabiliti a distanza minore di metri 500 senza il permesso del proprietario; in caso di rifiuto il permesso potrà concedersi dal Prefetto sentito gli interessati e sul parere dell'agente forestale ».

« Art. 49. Il Prefetto nell'accordare i permessi prescriverà le condizioni tutte che saranno opportune ».

« Art. 50. Chi avrà operato senza permesso, o trascurato una o più delle condizioni dal permesso stabilite, incorrerà in una pena da L. 51 a L. 200, oltre la demolizione degli edifici ».

« Art. 51. Le pene stabilite dai precedenti articoli saranno applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo per incendio ai termini del Codice Penale ».

« Art. 52. Le fornaci ed opificii esistenti all'epoca della pubblicazione della presente legge a distanza minore di quella qui prescritta, saranno conservati purchè entro due mesi se ne faccia denuncia al Prefetto, e si osservino le prescrizioni di che all'art. 50 ».

« Art. 53. I possessori di diritti d'uso i quali, in caso d'incendio, ricuseranno senza legittima causa di recare aiuto nei boschi nei quali godono di quei diritti, potranno essere condannati alla privazione dell'uso per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque, senza pregiudizio delle pene in cui possano essere incorsi ai termini del Codice penale ».

« Art. 54. Sull'istanza della maggioranza dei Comuni di una valle, e previo il parere conforme del Consiglio Provinciale e del Consiglio di Prefettura, il Prefetto potrà emanare e rendere obbligatorio nei Comuni cointeressati un Regolamento che assoggetti a giustificazione la provenienza del legname esportato dalla valle stessa.

« Contro i provvedimenti o il rifiuto del Prefetto è ammesso ricorso al Re, il quale statuirà, sentito il Consiglio di Stato ».

Questa sarebbe la nuova redazione proposta dalla Commissione in sostituzione al testo del Titolo V, quale era nel primitivo progetto, e quindi la metterò ora in discussione articolo per articolo.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Essendo io pure intervenuto nel seno della Commissione relativamente alla nuova redazione di questo Titolo V, ho il piacere di annunziare al Senato che io pure sono perfettamente d'accordo colla Commissione in tutte le disposizioni di detto Titolo, sì e come furono ora presentate.

Presidente. Dopo questa dichiarazione, leggo l'articolo 47 che forma il primo del Titolo V.

« È proibito il portare e l'accendere fuoco entro il bosco altrui, ovvero ad una distanza minore di 100 metri: la inosservanza della presente prescrizione sarà

punita con pena pecuniaria da lire 10 a lire 100. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi pare non troppo chiara la locuzione: *è proibito il portare e l'accendere fuoco entro il bosco altrui, ovvero ad una distanza minore di metri 100*; qui bisognerebbe ripetere le parole: *dal bosco altrui*.

Senatore De Gori, Relatore. Certamente il concetto è questo. Se il Senatore Farina vuol ripetere le parole; *dal bosco altrui*, non facciamo difficoltà; ci pare però che la dizione sia abbastanza chiara.

Senatore Farina. Si potrebbe almeno aggiungere le parole: *dal medesimo*.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo coll'aggiunta di queste parole.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 48. Le fornaci di ogni specie, le carbonaie, gli opificii per segare o ridurre il legname non possono essere stabiliti a distanza minore di metri 500 senza il permesso del proprietario; in caso di rifiuto il permesso potrà concedersi dal Prefetto sentito gli interessati e sul parere dell'Agente forestale. »

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. Domanderei alla Commissione se non credesse opportuno, appunto collo scopo testè enunciato dall'onorevole Senatore Farina, di rendere più chiara la locuzione, aggiungendo dopo le parole: *a distanza minore di 500 metri*, le parole: *dal bosco altrui*, perchè altrimenti parrebbe che un solo proprietario dovesse dare il permesso, quello cioè, sul cui terreno si costruisce la fornace: parmi che sarebbe meglio espresso se fosse detto come io proporrei.

Lascio alla Commissione il giudicare se ciò possa essere utile.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore De Gori Relatore. La Commissione accetta l'aggiunta delle parole *dal bosco altrui* dopo l'indicazione dei metri 500, come quelle che rendono anche più specificato ciò che d'altronde sarebbe abbastanza chiaro secondo la presente dicitura.

D'altronde, la Commissione prende l'iniziativa di uno sviluppo un po' maggiore nell'indicazione delle fornaci.

Sembrava che dire *fornaci di ogni specie* comprendesse tutti gli usi ai quali servono le fornaci; ma qualcheduno desidera che sia specificatamente indicato: fornace di *calcina*, di *mattoni*, e di *gesso*; e siccome dico, questo è desiderato da alcuni e non nuoce alle intenzioni della Commissione, e può rendere più chiaro l'articolo, essa propone che invece di dire *le fornaci d'ogni specie*, si dica *fornaci di mattoni, di culce e gesso*.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo con queste varianti.

« Art. 48. Le fornaci di mattoni, di calce e gesso, le carbonaie, gli opificii per segare o ridurre il legname non possono essere stabiliti a distanza minore di metri 500 dal bosco altrui, senza il permesso del proprietario; in caso di rifiuto il permesso potrà concedersi dal Prefetto sentito gli interessati e sul parere dell'Agente forestale.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 49. Il prefetto nell'accordare i permessi prescriverà le condizioni tutte che saranno opportune.

(Approvato):

« Art. 50. Chi avrà operato senza permesso, o trascurato una o più delle condizioni dal permesso stabilite, incorrerà in una pena da L. 51 a L. 200, oltre la demolizione degli edifizi.

(Approvato).

« Art. 51. Le pene stabilite dai precedenti articoli saranno applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo per incendio ai termini del Codice penale. »

(Approvato).

« Art. 52. Le fornaci, ed opificii esistenti all'epoca della pubblicazione della presente legge a distanza minore di quella qui prescritta, saranno conservati purché entro due mesi se ne faccia la denuncia al Prefetto, e si osservino le prescrizioni di che all'articolo 50. »

(Approvato).

« Art. 53. I possessori di diritti d'uso i quali, in caso d'incendio, ricuseranno senza legittima causa di recare aiuto nei boschi nei quali godono di quei diritti, potranno essere condannati alla privazione dell'uso per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque, senza pregiudizio delle pene in cui possano essere incorsi ai termini del Codice penale. »

(Approvato).

« Art. 54. Sull'istanza della maggioranza dei Comuni di una valle, e previo il parere conforme del Consiglio Provinciale e del Consiglio di Prefettura, il Prefetto potrà emanare e rendere obbligatorio nei Comuni cointeressati un Regolamento che assoggetti a giustificazione la provenienza del legname esportato dalla valle stessa.

Contro i provvedimenti o il rifiuto del Prefetto è ammesso ricorso al Re il quale statuirà, sentito il Consiglio di Stato. »

(Approvato).

Era stato sospeso anche l'articolo 73, il quale era così concepito:

« Per i reati previsti in tutti gli articoli precedenti potrà, oltre la pena pecuniaria, essere applicata la pena degli arresti od anche quella del carcere secondo la gravità dei casi; la durata però del carcere non oltrepasserà un mese se la multa non eccede le lire 150, e 6 mesi se la multa è maggiore di detta somma. »

Domando alla Commissione che cosa avrebbe stabilito in proposito di questo articolo.

Senatore **Mameli.** La Commissione, avendo preso in esame questo articolo, in seguito alle osservazioni fatte da diversi Senatori, e segnatamente dal signor Senatore De Falco, ha creduto di potere adottare le sue idee.

L'articolo dunque sarebbe concepito in questi termini:

« Per i reati previsti nel presente Titolo potrà, oltre la pena pecuniaria, essere applicata la pena degli arresti od anche quella del carcere secondo la gravità dei casi: la durata però del carcere non oltrepasserà un mese se la multa non eccede le lire 150, e 6 mesi se la multa è maggiore di detta somma; in nessun caso potrà essere maggiore di 6 mesi, salvo il disposto dell'articolo 69. »

Presidente. Rileggo dunque l'articolo come è proposto dalla Commissione.

(Vedi sopra).

Senatore **De Gori, Relatore.** Beninteso che questo articolo va collocato l'ultimo fra gli articoli del Capo 2° di questo Titolo; e diventa l'86.

Presidente. Metto ai voti l'articolo che ho testè letto: chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

Essendo nelle sale del Senato il signor Senatore Carracciolo di Sant'Arpino, prego i signori Senatori Spaccapietra e Conforti ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Viene introdotto nell'Aula il signor Senatore di Sant'Arpino e presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore di Sant'Arpino del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Passerò alla lettura dell'articolo 82 che fu pure sospeso.

« Se le persone già colpite come sovra d'altra condanna saranno trovate cariche di legna o con bestie o carri che ne siano carichi anche fuori dei boschi a distanza non maggiore di un chilometro da questi, saranno considerate colpevoli di appropriazione indebita dello stesso legname a meno che ne giustifichino la legittima provenienza.

Senatore **Mameli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli.** Quest'articolo si lascia come è; si fa solo un'aggiunta, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Quando non possano giustificarla, incorreranno nella perdita della legna e saranno inoltre passibili di pene di polizia. »

Senatore **Conforti.** Abbia compiacenza di rileggerlo.

Senatore **Mameli.** Rilegge l'aggiunta.

(Vedi sopra).

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. La votazione dell'articolo 82 del presente progetto di legge venne sospesa nella ultima tornata. Io ho cercato di compilarlo diversamente; ma dopo di avere ben ponderato la cosa, mi sono persuaso che bisogna sopprimerlo.

Certamente una precedente condanna per un reato simigliante, l'essere trovato con carico di legna ed in luogo poco discosto dal bosco, sono indizi i quali senza dubbio esercitano un grande influsso sulla coscienza del giudice. Lasciamo dunque che questi indizi e queste circostanze facciano sull'animo del magistrato la corrispondente impressione; ma non li eleviamo a presunzione di reità, non tassiamo questi indizi, non sostituiamo alla libera convinzione la prova legale, per cui un tempo il giudice era costretto ad assolvere quando era convinto della reità, ed a condannare quando era convinto della innocenza. Tanto maggiormente io mi riferisco in questa opinione, in quanto che io non ritrovo nel Codice di procedura penale stabilita alcuna presunzione, nè per condannare, nè per assolvere.

Si rifletta che questa presunzione contro l'imputato, secondo l'articolo 82, esiste se esso viene sorpreso in distanza dal bosco non maggiore di un chilometro, e non esiste se viene sorpreso alla distanza di un chilometro ed un metro. La qual cosa ciascuna vede quanto sia arbitraria.

Perchè introdurre queste arbitrarie distinzioni mentre il Codice di procedura penale vi ha provveduto altrimenti e con regole generali?

L'articolo 47 del Codice di procedura penale si è così espresso:

« È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso.

« Sono reputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a fargli presumere autore o complice, purché in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato. »

In questi casi poi l'articolo 46 autorizza il Procuratore del Re a promuovere un giudizio immediato dopo l'arresto dell'imputato, il quale tutto al più potrà ottenere dal tribunale lo spazio di tre giorni per prepararsi alla difesa qualora ne faccia formale istanza. Dipenderà dalle autorità giudiziarie il vedere se la sorpresa dell'imputato con carico di legna in vicinanza del luogo del reato costituisca la flagranza, che benissimo si può scorgere nei fatti indicati nell'articolo 82.

Senatore Mameli. L'ultima parte dell'articolo sarebbe ridotta a questi termini; cioè: si farebbero scomparire le parole: « saranno considerati colpevoli di appropriazione indebita ecc. e vi si sostituirebbero

le parole: « saranno tenuti a giustificarne la provenienza; e quando non possano giustificarla ecc. »

Presidente. Faccia grazia di formulare l'emendamento.

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. Se la Commissione volesse attendere un momento a formularlo, forse potrebbe darsi che al seguito di quello che dirò, cangiasse ancora qualche parola. Ecco come mi suona questo articolo; qui si parla sempre di legname come negli altri precedenti; debbo fare osservare al Senato che anche la esportazione di legna minute molte volte può essere un danno assai più grave di quello dell'esportazione di legname. In conseguenza io crederei opportuno che alla parola *legname* che indica pezzi grossi, si sostituissero le seguenti: *legna grosse e minute*.

Senatore De-Gori, Relatore. Ma la parola *legname* non vi è; l'articolo dice *legna*.

Senatore Ginori. Desidererei allora che si aggiungesse *grosse e minute*.

*Vado a spiegare il mio concetto.

Quando si fa un taglio, si cerca di lasciare in piedi dei piccoli arboscelli nati di seme che, una volta tagliati, sembrano legna di nessun valore, ma che al contrario ne hanno uno grandissimo: imperocchè se voi li recidete, togliete al bosco la probabilità di formarsi nuovamente, perchè sono quelle pianticelle di seme che devono rifornire il bosco di piante di alto fusto in surrogazione di quelle che periscono.

Mi sarà risposto che vi è un articolo precedente che ne parla: ma se si vuole giustificare la provenienza delle legna, credo sarebbe bene comprendere in questa giustificazione la provenienza tanto delle legna grosse che delle minute; perciò là dove si dice *cariche di legna*, aggiungerei le parole *tanto grosse che minute*.

Io sarei ben lieto se la Commissione volesse far conto di questa mia osservazione sulla quale, del resto io non insisto affatto; ma ripeto, mi sembrerebbe opportuno di non fare differenza da colui che ha esportato delle legna minute a colui che ha esportato dei grossi pezzi di albero.

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marzucchi. Giacchè la Commissione si occupa di articoli nuovi da formulare, mi si permetta di fare presente al Senato il tenore dell'articolo 100 della legge di pubblica sicurezza che è così concepito:

« Se una persona ammonita (e nel caso attuale avrebbe avuto una condanna precedente) verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi, con legna, biade, o altri frutti rurali e non possa indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. »

La Commissione consideri l'importanza di questo articolo, per non fare una disposizione in opposizione

col disposto dell'articolo 100 della legge di pubblica sicurezza.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Qualunque sia la pena che si vuole stabilire dalla Commissione, io non dirò motto; ma quello che non desidero, è che si faccia transazione fra la prova e la pena. Io non vorrei che la pena si diminuisse perchè la prova è difettosa: quello che debbe essere dichiarato colpevole, abbia la pena che stabilisce la legge.

Una volta v'era la tassazione della prova, ma ora vi è la convinzione libera dietro le prove che si svolgono alla pubblica discussione.

Senatore Des Ambrois. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Des Ambrois. Intanto che si sta scrivendo dall'onorevole Senatore Mameli il testo che dev'essere sottoposto alla votazione del Senato, io mi permetto di far presente, che, a mio avviso, se si adottasse la locuzione che è stata ultimamente proposta dallo stesso Senatore Mameli, cesserebbe l'oggetto della critica fatta dall'onorevole Senatore Conforti al primo testo della Commissione.

Egli disapprovava quella redazione perchè introduceva una presunzione di reato di furto; ma nella nuova redazione questa presunzione non esiste; solamente colui che era già stato condannato in addietro per furto di legna, se è trovato portatore di legna in vicinanza dei boschi, è tenuto a giustificare la provenienza, e se non è in grado di giustificarla, subisce il sequestro del suo carico.

La disposizione pare giusta, perchè la legna portata da lui in tali circostanze può con ragione essere creduta d'illecita provenienza. Egli poi non è condannato come reo di furto, ma è sottoposto a pene di polizia, perchè portando legna senza quelle giustificazioni, cui la legge per buone ragioni lo sottometteva, ha violato una disposizione d'ordine pubblico e di polizia forestale.

Quanto poi alla osservazione fatta dall'onorevole Senatore Ginori, cioè che converrebbe meglio specificare la qualità della legna, e dire *legna tanto minuta che grossa*, la Commissione ritiene che non occorra entrare in maggiori spiegazioni in proposito: perchè, quando si dice legna, si intende tanto la minuta quanto la grossa; e se si aggiungesse nell'articolo una parola per comprendere espressamente la legna minuta, potrebbe sorgere il dubbio, che in tutti gli altri articoli già votati, ne quali si parla in genere di legna, non si avesse avuto in mira anche di colpire il furto della legna minuta, il che sarebbe certamente contrario non solo all'intenzione della Commissione, ma a quella pur anche del Senato.

Spero che in seguito a queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Ginori non vorrà insistere nella sua proposta.

Senatore Ginori. Io non insisto punto nella mia proposta in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Commissione, le quali sono più che sufficienti a chiarire il mio dubbio.

Noi chiamiamo *fascine* la legna piccola: ed è perciò che io aveva fatta l'obbiezione; ma con la dichiarazione della Commissione è tolta di mezzo.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Leggo l'articolo come è redatto per intero.

« Se le persone già colpite come sovra d'altra condanna, saranno trovate cariche di legna o con bestie o carri che ne siano carichi anche fuori dei boschi a distanza non maggiore di un chilometro da questi saranno tenute a giustificare la provenienza.

« Quando non possano giustificarla incorreranno nella perdita della legna e saranno inoltre passibili di pene di polizia. »

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Sono state fatte due proposte in surrogazione a quest'articolo, una dell'onorevole Senatore Conforti, l'altra dell'onorevole Senatore Marzucchi.

Redatto come è ora l'articolo, credo che, o non vi sia bisogno nè dell'una nè dell'altra, o se dell'una o dell'altra vi può essere bisogno, e se possa tornare di qualche utilità, possa accettarsi quella dell'onorevole Marzucchi, non quella dell'onorevole Conforti.

Egli ha invocato l'articolo 47 del Codice di Procedura penale; non mi pare che in nessun luogo nella materia in cui versiamo, sul fatto cui è riferibile precisamente l'articolo 82, possa applicarsi il principio dell'art. 47 del Codice di Procedura penale perchè ci è il crimine colto in flagrante o quasi: dunque il fatto criminoso è fuori di dubbio; si tratta solamente del modo col quale si deve considerare se siavi flagranza o quasi flagranza.

Ma noi versiamo in un fatto che è una vera contravvenzione alle leggi di polizia, quindi trovo che possa benissimo applicarsi la proposta Marzucchi, non quella dell'onorevole Conforti.

Muta interamente la specie e la materia, anzi dirò come diceva in principio, che mi pare che nè l'una nè l'altra sia necessaria, perchè come oggi è riformato l'articolo della Commissione, esso è così chiaro, e così preciso che pienamente, parmi, soddisfa a tutti gli oggetti che si propone la legge: esso previene ogni qualunque timore che coloro i quali già hanno subita una condanna, e facilmente, avendo rubato una volta, conservino il piacere di rubare una seconda. Perciò per antivenire questi fatti, è bene che si ammetta la necessità di giustificare la provenienza; giacchè o si saprà render ragione del carico di legna, ed allora non vi sarà nulla a dire; o la provenienza non si potrà giustificare, ed allora sarà il caso dell'applicazione di quest'articolo, che non fa se non ciò che in tanti altri casi prescrive la legge di polizia. Perciò, ripeto, a me pare che, redatto come è ora il nuovo articolo

82, soddisfatti a tutti gli oggetti, e non vi sia conseguentemente più nulla né a togliere né ad aggiungere.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'articolo 82 quale venne riformato dalla Commissione per metterlo ai voti.

« Se le persone già colpite come sopra di altra condanna saranno trovate cariche di legna, o con bestie o carri che ne siano carichi anche fuori dei boschi a distanza non maggiore di un chilometro da questi, saranno tenute a giustificarne la provenienza; quando non possano giustificarla, incorreranno nella perdita della legna, e saranno inoltre passibili di pene di polizia ».

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora passiamo agli altri articoli lasciati in sospeso, 100, 101, 102 e 103. Comincerò col dar lettura del 100.

Art. 100. « Possono anche gli Agenti fare perquisizioni nelle case, e ne' luoghi chiusi semprechè abbiano grave motivo di credere che vi siano legnami tolti in contravvenzione od oggetti atti alla prova delle infrazioni; ma debbano gli Agenti nelle perquisizioni farsi assistere dal Pretore, o dagli Agenti di Pubblica sicurezza, o dal Sindaco, o da uno degli Assessori comunali, i quali non vi si possono rifiutare.

« Di queste perquisizioni devono sempre gli Agenti estendere processo verbale, che sarà inoltre sottoscritto dal funzionario che vi avrà assistito, ed in caso di rifiuto se ne farà menzione ».

Senatore Mameli. Le osservazioni del Senatore De Falco cadevano principalmente sugli articoli 101 e 102, ma per la connessione che con questi avea l'art. 103, chiedeva che fossero in complesso rinviati e riveduti.

Presidente. Questo per l'articolo 102, ma gli articoli 101 e 103 furono essi pure sospesi.

Senatore Mameli. Ripeto che gli emendamenti e le discussioni non riguardavano punto l'articolo 103, ma soltanto gli articoli 101 e 102, per i motivi che vado ad accennare brevemente.

Presidente. Mi pare, se la memoria non mi inganna, che furono fatte osservazioni sull'articolo 100 relativamente all'intervento delle diverse autorità.

Senatore Mameli. Ha ragione, è vero; erano due gli emendamenti che si proponevano.

All'articolo 100 il Senatore Marzucchi proponeva la soppressione delle ultime parole della prima parte dell'articolo: *i quali non vi si possono rifiutare.*

Parve esorbitante al Senatore Marzucchi questa condizione, e ne chiedeva la soppressione, che era accettata.

Indi sorgeva altra difficoltà per parte dell'onorevole De Falco, il quale proponeva come più conveniente, che la cosa si rimettesse alle prescrizioni del Codice di procedura civile, mediante un cenno generico, senz'altro fosse d'uopo riprodurne in questa legge letteralmente gli articoli relativi. Ed a tale uopo chiedeva il

rinvio anche dei due successivi articoli, perchè la materia dei medesimi era connessa con quella dell'articolo 101.

Faceva inoltre osservare, che i termini nei quali era concepito l'articolo 102, induceva il dubbio che si volesse differire la consegna dell'imputato all'autorità giudiziaria sin dopo l'asseverazione del verbale, per cui, essendo stato fissato agli agenti forestali il termine di tre giorni, potrebbe accadere che l'imputato avesse per quattro o cinque giorni a rimanere in loro potestà; grave inconveniente cui si dovesse ovviare con una disposizione meglio combinata.

La Commissione si è occupata anche di questo; ma per quanto abbia diligentemente ricercato, non ha potuto trovare nel Codice di procedura alcun articolo che possa applicarsi convenientemente alla materia. Epperò ha creduto migliore consiglio attenersi all'emendamento Marzucchi, che consiste nella soppressione delle ultime parole del più volte citato articolo 100, anche perchè il Senatore De Falco, invitato a recarsi in seno della Commissione per discutere e concertare l'emendamento, ovvero l'articolo formulato, non ha fatto nè l'uno nè l'altro, forse per qualche indisposizione della quale incominciava a manifestarsi qualche sintomo in Senato; e non potendo, come dissi, trovare un articolo del Codice di procedura, onde evitare gli inconvenienti, ci siamo attenuti all'emendamento del Senatore Marzucchi che abbiamo accettato.

Presidente. L'articolo 100 resterebbe adunque qual è, meno le parole: *i quali non vi si possono rifiutare.*

Metto ai voti l'art. 100 con questa modificazione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« **Art. 101.** I contravventori sorpresi in flagrante reato saranno arrestati se trattisi di reati puniti con pene corporali, o di persone dagli stessi agenti non conosciute, salvo il caso che una o più persone degne di fede e note agli Agenti forniscano le necessarie indicazioni circa le persone sorprese nel reato. »

(Approvato).

Presidente. Ora, viene l'articolo 102, per cui prego la Commissione di mandare al banco della Presidenza la piccola aggiunta che essa desidererebbe di farvi, onde ne dia lettura.

L'aggiunta è del tenore seguente:

« In nessun caso la presentazione della persona arrestata potrà esser ritardata oltre le ore 24 dall'arresto. »

Rileggo ora l'intero articolo, coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

« **Art. 102.** Nel termine prescritto per l'asseverazione del verbale, ed in caso d'arresto degli imputati, subito dopo la formazione del medesimo, debbono gli Agenti forestali presentare al Pretore e nei luoghi ove non risiede il Pretore, al Sindaco l'arrestato e le cose sequestrate.

« Quelle però di difficile trasporto possono depositarsi presso persona responsabile.

« In nessun caso la presentazione della persona arrestata potrà esser ritardata oltre le ore 24 dall'arresto. »

Senatore Des Ambrois. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Des Ambrois. Lasciando la redazione come era, si poteva intendere che le persone arrestate dovessero essere consegnate entro le ore 24, ed anche prima; perchè s'imponeva l'obbligo di consegnarle subito dopo la redazione del processo verbale, e il processo verbale deve essere fatto immediatamente. Siccome però può avvenire che il processo verbale per qualche impedimento grave od anche per negligenza degli agenti non sia compilato subito, non dev'essere autorizzata da questo ritardo una dilazione per consegnare gli arrestati.

Si è dunque creduto opportuno di fare l'aggiunta che è ora proposta, sebbene fosse già, come il Senato vede, nell'intendimento della Commissione, che le persone arrestate dovessero essere immediatamente consegnate.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 102 testè letto:

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

L'articolo 103 era stato anch'esso sospeso. Lo rileggo tal quale sta:

« Art. 103. I funzionari indicati nell'articolo precedente, dopo sentito l'arrestato sui fatti contenuti nel verbale, debbono metterlo in libertà, tuttavia che trattisi di persona conosciuta, o che presti cauzione.

« Quando gl'imputati siano realmente responsabili o prestino cauzione possono anche i predetti funzionari far rilasciare i bestiami od attrezzi sequestrati di loro spettanza e non soggetti a confisca, previa ricognizione e perizia de' medesimi da farsi in contraddittorio degli Agenti forestali avanti il Pretore o Sindaco per mezzo di perito da scegliersi, ove si possa, nel luogo del sequestro ».

Se non si fanno osservazioni su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 104. Dopo cinque giorni del sequestro di bestiami, non comparendo alcuno a reclamarli, o non prestandosi cauzione, il Pretore è autorizzato ad ordinarne la vendita all'asta pubblica.

« Il prezzo della vendita, dedotte le spese del sequestro, della custodia e degli incanti tassate dal Giudice, è tenuto in deposito dal cancelliere del Pretore sino alla sentenza definitiva. »

(Approvato)

« Art. 105. Per le visite, perquisizioni e sequestri, gli Agenti forestali potranno richiedere il concorso

della forza pubblica, rivolgendosi all'autorità competente ».

(Approvato)

« Art. 106. Il verbale steso nella forma prescritta all'art. 97 da un Ispettore o da un sotto-Ispettore per un'infrazione punita con pena pecuniaria, fa fede in giudizio sino a querela di falso dei fatti materiali relativi alle infrazioni che l'estensore del verbale dichiara avere riconosciuto.

« Fa anche fede in giudizio sino ad accusa di falso il verbale steso da due Agenti di grado inferiore al sotto-ispettore, o da un solo di tali Agenti col concorso di un testimonio che asseveri con giuramento il verbale, se trattasi di contravvenzioni punite con pena non maggiore di L. 100; se la pena eccede tal somma, e se il verbale è steso da un solo Agente senza il concorso di un testimonio, è ammessa la prova contraria.

« È in tutti i casi riservato all'imputato il diritto di proporre le cause legali di ricusazione contro gli estensori del verbale di qualunque grado siano, e contro i testimoni nel verbale intervenuti. »

(Approvato)

« Art. 107. Nei casi previsti dal primo alinea dell'articolo precedente facendosi istanza per l'applicazione della pena del carcere oltre alla pena pecuniaria, l'imputato sarà ammesso a somministrare la prova contraria. »

(Approvato).

« Art. 108. Riguardo ai fatti attestati nei verbali facienti fede sino a querela di falso non è ammessa la prova contraria, salvo il procedimento per l'iscrizione in falso sì e come è stabilito dal Codice di procedura penale. »

(Approvato).

« Art. 109. Il condannato in contumacia sarà ammesso ad iscriversi in falso entro il termine utile per fare opposizione alla sentenza contumaciale. »

(Approvato).

« Art. 110. Se la querela di falso non è promossa da tutti gli imputati contemplati nello stesso verbale, continuerà il medesimo a far fede contro quelli che non si iscrissero in falso per quei fatti che fossero distinti e separati da quelli per i quali vi fu iscrizione in falso. »

(Approvato).

« Art. 111. I verbali estesi dalle guardie dei privati faranno fede sino a prova contraria, purchè la pena della contravvenzione non ecceda le L. 100. »

(Approvato).

« Art. 112. Se il verbale è formato contro varie persone alle quali siano imputate diverse infrazioni commesse separatamente, ha la stessa forza stabilita dall'articolo precedente per ciascuna infrazione che non porti una multa maggiore di L. 100, qualunque sia

la somma a cui ammontino in complesso le pene delle infrazioni riunite. »

(Approvato).

« Art. 113. Quando il verbale non riunisce i requisiti prescritti dagli articoli precedenti, o quando trattasi di reati puniti con pene corporali in via principale, non ha maggior effetto di una denuncia.

« In tali casi, come anche quando non si fosse potuto estendere verbale, si procederà sulla denuncia degli Agenti forestali e delle guardie dei privati nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale. »

(Approvato.)

« Art. 114. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, l'imputato è sempre sentito fuori carcere, con semplice sua sottomissione, salvo che si tratti di reato punito con pena criminale. Se però il medesimo non fosse conosciuto dall'ufficio precedente, o fosse già stato condannato per altri reati forestali nei due anni precedenti, non sarà sentito fuori carcere se non presta cauzione. »

(Approvato).

« Art. 115. Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria devono accertare qualunque reato forestale che venga a loro cognizione, uniformandosi al disposto delle leggi di procedura criminale. »

(Approvato).

« Art. 116. La citazione degli imputati e delle persone civilmente responsabili sarà fatta a richiesta dell'Amministrazione forestale rappresentata avanti il Pretore da un Agente di non minor grado di quello di capo guardia, ed avanti il Tribunale correzionale da un Agente di non minor grado di quello di sottospettore, senza pregiudizio del diritto competente a tal riguardo al Pubblico Ministero, ed alle altre parti, a mente degli articoli 244 e 289 del Codice di procedura penale. »

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. La Commissione proporrebbe di cancellare l'avverbio *civilmente*, lasciando solo la parola *responsabili*, affinchè non si escludano dal concetto dell'articolo i responsabili diretti, onde risulterebbe una disarmonia ed incoerenza di quest'articolo coll'89 già votato.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni sull'articolo, lo metto ai voti, togliendo soltanto la parola *civilmente*.

Chi approva l'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

« Art. 117. Quando l'infrazione sia stata accertata con verbale asseverato degli agenti forestali o dalle guardie dei privati, l'atto di citazione dovrà contenere la copia del verbale e dell'atto di asseverazione oltre gli altri requisiti stabiliti dagli articoli 242 e 291 del Codice di procedura penale. »

(Approvato).

« Art. 118. Le guardie forestali potranno nei procedimenti intentati a nome dell'Amministrazione eseguire la intimazione delle citazioni. »

(Approvato).

« Art. 119. Gli Agenti forestali, purchè di grado non inferiore a quello indicato nel primo capoverso dell'articolo 106, hanno diritto d'intervenire all'udienza del Pretore e del Tribunale correzionale rispettivamente, di esporre il fatto e di fare osservazioni ed istanze. »

(Approvato).

« Art. 120. Essi hanno pure diritto d'interporre appello dalle sentenze dei Pretori e dei Tribunali correzionali nei limiti stabiliti pel Ministero Pubblico dal Codice di procedura penale, come anche di ricorrere in Cassazione.

« Il tutto senza pregiudizio dei diritti competenti al Ministero Pubblico. »

(Approvato).

« Art. 121. Tutti gli atti, che tanto nel giudizio di prima istanza che in quello d'appello, dovranno significarsi al Pubblico Ministero; saranno pure significati all'Amministrazione forestale. »

(Approvato).

« Art. 122. Le sentenze di condanna debbono sempre portare la tassa delle spese e dei danni e la confisca degli oggetti che sono a questa sottoposti a termini della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 123. Le disposizioni del Codice di procedura penale sono applicabili ai procedimenti ed ai giudizi per reati specificati nella presente legge, salvo le modificazioni che risultano da questo titolo. »

(Approvato).

« Art. 124. I Tribunali correzionali provvedono nel merito anche per le contravvenzioni di competenza dei Pretori quando vengono portate alle loro udienze. »

(Approvato).

« Art. 125. Nelle spese e multe si imputerà il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati non cadenti in confisca. »

(Approvato).

« Art. 126. Quanto ai danni portati e liquidati colla sentenza, l'esecuzione si promuove dalla parte danneggiata.

« Trattandosi di danni arrecati nei boschi demaniali, o comunali, gli esattori riscuotono le somme aggiudicate a titolo di danni. »

(Approvato).

« Art. 127. Se la somma fissata nel verbale a titolo di danni è contestata, il giudice ne ordina l'accertamento, senza sospendere la pronuncia della sentenza. »

(Approvato).

« CAPO II. -- Delle oblazioni. »

« Art. 128. L'azione penale per le infrazioni che importano pene pecuniarie potrà essere estinta me-

dianie il pagamento di una congrua somma offerta ed accettata per le dette pene nella conformità determinata dalla legge. »

(Approvato).

« Art. 129. Non saranno però ammessi a far oblazione:

« 1. Coloro che sono considerati recidivi a tenore dell'ultimo capoverso dell'articolo 86.

« 2. I deliberatarii dei tagli di boschi comunali o demaniali per qualunque contravvenzione commessa, ancorchè per mezzo di loro agenti od operai nei boschi loro deliberati. »

(Approvato).

« Art. 130. Non saranno ammesse le oblazioni per pene pecuniarie portate da sentenza definitiva, e passate in giudicato. »

(Approvato).

« Art. 131. L'oblazione sarà fatta in carta bollata, e rimessa alla Cancelleria dell'autorità giudiziaria avanti la quale sarà vertente la procedura.

« Il Cancelliere la trasmetterà all'Ufficio forestale della provincia e ne spedirà copia all'oblato, ove la chieda.

« Quando non siano ancora seguiti atti di procedura, l'oblazione potrà essere rimessa direttamente all'ufficio forestale.

« L'oblazione fatta nella debita forma sospenderà la procedura, meno per quegli atti che non ammettono dilazione. »

(Approvato).

« Art. 132. Per le infrazioni che importano pene pecuniarie non eccedenti le L. 300, l'oblazione sarà accettata dall'ufficio forestale della provincia, previo l'avviso favorevole del Procuratore del Re ed approvata dal Prefetto ».

(Approvato).

« Art. 133. Per le multe eccedenti le L. 300 come per le cause introdotte in appello avanti le Corti, le oblazioni saranno accettate ed approvate a termini dell'art. precedente, previo l'avviso favorevole del Procuratore generale presso le stesse Corti ».

(Approvato).

« Art. 134. Nell'oblazione non s'intendono comprese:

« 1. Le spese di processo fatte prima dell'accettazione della medesima.

« 2. L'indennità dovuta alle parti lese ».

(Approvato).

« Art. 135. Le spese di processo dovranno essere pagate colla somma portata dall'oblazione, e saranno a tal fine tassate dal Pretore o dal Presidente secondo la giurisdizione a cui apparterrà la causa ».

(Approvato).

« Art. 136. L'oblazione non sarà accettata, se non quando l'oblato avrà giustificato di avere soddisfatto i danneggiati ».

(Approvato).

« Art. 137. Il prodotto delle oblazioni sarà riscosso

e attribuito a norma di quanto è stabilito per le pene pecuniarie ».

(Approvato).

« Titolo VIII. Dell'amministrazione forestale.

Leggo l'art. 138.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. Il Ministero ha accettato il controprogetto della Commissione perchè ha trovato la convenienza di accettarlo in grandissima parte; ma per questo Titolo 8° il Ministero crede di dover fare alcune modificazioni alle disposizioni presentate dalla Commissione, e si trova un po' imbarazzato, perchè quando si tratta di una riforma che abbraccia una gran parte di articoli, è difficile di poterlo fare per via d'emendamenti.

Io mi ingegnerò come meglio potrò per essere in grado o almeno per presentare emendamenti in guisa che possano ricondurre le disposizioni di questo Titolo al progetto ministeriale; e su questo primo articolo vorrei che i primi due paragrafi del progetto della Commissione fossero conservati, e agli altri due fossero sostituiti quelli dell'antico progetto ministeriale: ne dirò le ragioni.

Io trovo un grave inconveniente nell'ordinamento di tutto il personale dell'Amministrazione forestale così come è stato concepito dalla Commissione. Ora, in questo articolo vi è il terzo paragrafo il quale ritiene come già ammesso questo mutamento nell'ordine del personale dell'Amministrazione. Il riordinamento così come è presentato dalla Commissione non posso accettarlo; in conseguenza non posso accettare questo terzo paragrafo, al quale vorrei che si sostituisse quello del ministero.

La medesima ragione vale per la sostituzione del quarto paragrafo del progetto ministeriale al quarto della Commissione.

Io non so se la Commissione insista ancora nel suo primo progetto intorno al personale dell'Amministrazione; se insiste, sarebbe il caso di sospendere la discussione di questo primo articolo; se non insiste, si potrebbe accettare il mio emendamento, cioè di sostituire i due ultimi paragrafi del progetto ministeriale ai due ultimi della Commissione.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. In questo Titolo fra il Ministero e la Commissione vi è la sostanziale differenza di due sistemi: due sistemi assolutamente fra loro distinti e diversi.

Malagevole sarebbe, io credo, e al Ministro ed alla Commissione render ragione volta per volta, articolo per articolo, delle varianti introdotte e degli emendamenti da introdurre, ove prima non avessero avuto

agio di esporre diffusamente al Senato, intiero e completo il rispettivo concetto. E malagevole più assai sarebbe al Senato di apprezzare e giudicare i criterii che hanno informato e l'uno e l'altro sistema, ove prima non avesse inteso, dirò così, in contraddittorio gli argomenti dell'uno e dell'altro.

In conseguenza, io sarei molto lieto che l'onorevole Ministro sviluppasse ampiamente tutta quanta l'economia del suo progetto in quella parte che si contiene in questo Titolo e che concerne l'Amministrazione forestale. Al seguito di questa esposizione, la Commissione si farà un dovere di contrapporre le ragioni, per le quali ha creduto di partirsi da un diverso punto di vista e riescire a conseguenze differenti; ed al seguito di questa, che chiamerò discussione generale di questo Titolo, si potrà passare alla trattazione dei singoli articoli, esponendo ed il Ministro e la Commissione le formule che da loro vengano preferite; ed allora il Senato sarà in grado di giudicare con piena cognizione di causa del merito delle une e delle altre.

Se l'onorevolissimo nostro Presidente intende che possa farsi una discussione in questa conformità, se il Ministro crede opportuno di accogliere questa mia idea, io mi farò un dovere di esporre, al seguito di quanto egli avrà detto, le idee e le ragioni della Commissione. Se poi questo non fosse di gradimento o del Ministro o del Senato, allora ristrettivamente alla Tabella che forma allegato della legge, in quanto riguarda gli onorari e gli stipendi degli impiegati forestali, allora a questo solo ed unico effetto la Commissione accetta il rinvio, per mettersi d'accordo coll'onorevole Ministro in quanto concerne la misura degli stipendi.

Ripeto, se piace e al Ministro e al Senato che si faccia una discussione complessa su tutto l'intero sistema che si comprende in questo Titolo, lo crederei opportuno nell'interesse della legge.

Ove ciò non fosse possibile, allora la Commissione accetta la proposta del rinvio ristrettivamente allo scopo di mettersi d'accordo per la Tabella degli stipendi, e non altrimenti.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che non sia necessaria una lunga discussione, perchè in sostanza i punti di divergenza fra il Ministro e la Commissione, almeno i principali, si riducono a tre.

Il primo è la questione che riguarda il personale. Non fo questione su nomi: importa poco che si chiamino allievi, capi-guardia, brigadieri, guardie, sottospettersi, guardie generali, ispettori, ispettori generali; la questione grave è quella che riguarda gli stipendii: perchè gli stipendii, secondo il progetto della Commissione, porterebbero nella spesa un aumento troppo grave.

Sarebbe una spesa maggiore di circa 480 mila lire:

in conseguenza in questa prima questione, io credo necessario che la Commissione si metta d'accordo col Ministero: e non credo che sia molto difficile l'accordo.

Un altro, e questa è una questione un po' grave, è il principio ammesso dalla Commissione che le guardie forestali dei privati debbano esser pagate dal Comune.

(Voci: No, no).

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ecco le parole del progetto:

« È obbligatoria per i Comuni la spesa di rimborso allo Stato degli stipendi dei brigadieri e guardie stanziate nel Comune ».

Forse mi sono ingannato; ma mi ricordo che fu ventilata la quistione medesima quando l'abbiamo esaminata privatamente insieme.

Senatore De Gori, Relatore. Di questo la Commissione renderà conto quando verrà in discussione l'articolo stesso; ma posso dire che non si tratta di guardie di privati.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'altra quistione riguarda molti articoli che sono stati soppressi; e non oppongo difficoltà, perchè possono andare aboliti nella legge, per esser riprodotti nel regolamento.

In conseguenza, io credo che sarebbe conveniente il rinvio, per vedere se si possano questi articoli riformare d'accordo tra il Ministro e la Commissione.

Presidente. La divergenza adunque si ridurrebbe alla Tabella, salve le altre piccole divergenze che potrebbero nascere e dar luogo a modificazioni per mezzo di emendamenti.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Si tratterebbe di lasciar sospeso il paragrafo 4. di quest'articolo, affinché la Commissione ed il signor Ministro possano mettersi d'accordo intorno alla Tabella che fissa gli stipendii degli agenti forestali.

Presidente. In tal caso si potrebbe votare quest'articolo, lasciando in sospeso il paragrafo 4.

Leggo perciò l'articolo onde metterlo in discussione.

« Art. 138. La esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Esso è assistito da un Consiglio Forestale, ed ha alla sua dipendenza un'Amministrazione forestale.

« Nell'interesse forestale il Regno è diviso in circondari ed in distretti. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Sui rimanenti paragrafi avrei delle difficoltà ad opporre.

Presidente. Ad ogni modo li leggo:

« L'Amministrazione Forestale è composta di un Direttore Generale, di Ispettori, Sotto-Ispettori, Aiuti d'Ispezione, di Brigadieri e di Guardie. »

E quindi tralasciato il 4. paragrafo si viene all'ultimo.

« Il numero dei medesimi agenti sarà determinato con apposito Decreto Reale. »

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. L'onorevole Relatore della Commissione, quando si trattò del Titolo 7° diceva che entravamo nel punto spinoso del silvestre cammino. Se io sapessi così bene, come egli sa, applicare le citazioni, direi che ora *comincian le dolenti note*.

Dolenti note, o Signori, perchè si tratta delle spese. Io credo che tutte le volte che noi ci occupiamo di leggi, dovremmo principalmente badare al dispendio che deve sopportare lo Stato.

Si parla sempre e dappertutto di economie; ma poi accade, che quando si ha da votare leggi per economie, queste o non si votano o rimangono sospese; è quando si tratta invece di spese che aggravino il bilancio, le leggi si votano; onde avviene che abbiamo la condizione delle finanze nostre così grave come ognuno sa.

Non dispiaccia adunque nè alla Commissione, nè all'onorevole Ministro che il Senato prima di entrare in questa discussione così grave, qual è quella della spesa che importerà la legge, consideri quale sarà l'aggravio che le finanze dello Stato ne soffriranno.

La verità io non potrei in coscienza, e credo che sia così di molti miei Colleghi, non potrei, dico, dare il mio voto ad una nuova legge che aggravi grandemente il bilancio dello Stato. E non può, o Signori, non aggravarlo questa, perchè quando noi consideriamo tutto il Titolo 7° della legge, che si è già votato, e vediamo tutte le prescrizioni imposte, vediamo i reati e le pene, o Signori, di due cose l'una; o impiantiamo un'Amministrazione seria forestale che provveda a tutte queste bisogne, ed allora avremo una spesa fortissima; oppure si vorrà fare un'Amministrazione di poca spesa, ed allora sarà inefficace la legge che discutiamo, nè potrà avere effetto.

Per conseguenza, pregherei il signor Ministro a volerli indicare a un dipresso a che ammonterà la spesa per l'esecuzione di questa legge. Io ho cercato nelle Tabelle il dispendio, ma non ho trovato che una nota di Ispettori, sotto-Ispettori ed altri; non so quanti saranno questi Ispettori e sotto-Ispettori, non so insomma a che ammonterà la spesa dell'Amministrazione forestale. Prego dunque tanto il signor Ministro che la Commissione a darmi qualche schiarimento in proposito.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se l'onorevole Senatore Montanari si contenta delle cifre risultanti dall'ultimo bilancio, io gli dirò che attualmente per il personale dell'Amministrazione forestale si spendono 902,500 lire. Secondo il progetto ministeriale, questa somma ascenderebbe a

lire 1,148,500, e secondo il progetto della Commissione monterebbe più in su, cioè, a L. 1,382,500.

Vi sarebbe col progetto ministeriale un aumento di lire 246 mila e secondo il progetto della Commissione di 480 mila.

Ma io credo che nè il primo nè il secondo aumento potrebbero essere accettati nelle condizioni attuali, perchè bisognerebbe in quanto a questo avere un riguardo alle finanze.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Io devo recisamente rifiutare l'affermazione che ha espressa il signor Ministro intorno alla spesa che importerebbe il personale forestale secondo la Tabella proposta dalla Commissione.

La Commissione non ha designato nè stabilito il numero degli impiegati delle diverse categorie che compongono la gerarchia forestale. La Commissione non si è occupata della divisione del Regno in circondarii e distretti; per conseguenza non so con quale istinto intuitivo e quasi divinatorio l'onorevole signor Ministro abbia creata una somma che ascende alla cifra che avete udita.

La Commissione si è limitata a stabilire i gradi gerarchici dell'Amministrazione forestale, si è limitata ad attribuire in genere gli stipendi che convengono ai diversi gradi della gerarchia stessa; ma non essendosi occupata, nè del numero dei funzionarii che devono comporre ciascuna classe, nè del numero dei distretti nei quali deve essere diviso il Regno, io dichiaro francamente, in nome della Commissione, che la medesima non ha conchiuso in nessuna cifra intorno a queste spese. Del resto, siccome la Commissione molto volentieri ha consentito di mettersi d'accordo coll'onorevole signor Ministro per ciò che riguarda gli stipendi degli Agenti forestali, io credo che il Senato riconoscerà precoce ogni discussione finchè il Ministero e la Commissione non producano una cifra concorde, che sia il risultato del numero degli impiegati, della gerarchia degli impiegati stessi, e di quelle divisioni territoriali che saranno giudicate opportune.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Relatore dalla Commissione mi fa il rimprovero di aver attribuito alla Commissione una conclusione che non era nella sua intenzione; ma era nel mio debito di ricavare dalle sue premesse la conseguenza che ne deriva.

Le premesse della Commissione sono state quelle di stabilire lo stipendio ai differenti gradi.

La Commissione non ha stabilito il numero degli uffiziali dell'Amministrazione, ma gli uffiziali dell'Amministrazione ci sono. Non ha stabilito il numero dei Circondari forestali, ma i Circondari forestali ci sono.

Era perciò debito del Ministro di ricordare il numero dei Circondari forestali, il numero degli impiegati fore-

stali, e di calcolare l'ammontare degli stipendi da corrispondersi a ciascuno, e vedere quale ne sarebbe stato il risultamento. Questo è stato il lavoro del Ministro, e credo che era un lavoro ragionevole, a cui era chiamato dal proprio dovere.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore Montanari. Io ho chiesto la parola per prendere atto della dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore della Commissione, e sarei molto lieto che l'onorevole signor Ministro e la Commissione si mettessero d'accordo per darci, come ha detto l'onorevole Relatore, una cifra approssimativa della spesa che porterà questa legge. Farò per altro osservare, che non vi sarà solo la spesa degli impiegati e dei funzionari, ma vi sarà quella delle indennità, delle trasferte, e d'ufficio, le quali tutte vanno valutate, ed io desidero di avere un calcolo approssimativo e complessivo di tutte queste spese.

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. Ho domandato la parola per fare al signor Ministro una semplice preghiera ed è questa:

Nel Regno d'Italia si veggono nelle campagne carabinieri, guardie di pubblica sicurezza, guardie municipali, agenti o guardie private, e tutti senza una norma generale che renda l'azione loro in qualche modo collegata e quindi più utile. Si vede passare oltre un carabiniere accanto ad uno che commette un'irregolarità; il carabiniere non se ne occupa mentre se fosse una guardia di pubblica sicurezza sarebbe costata la contravvenzione. Si vede passare oltre la guardia di pubblica sicurezza, quando se invece fosse una guardia privata accuserebbe; insomma si riscontra che in ogni caso come non c'è precisamente quello che lo deve vedere, un altro che ha un ufficio quasi simile e non agisce.

Io domanderei al sig. Ministro che nell'occasione appunto di costituire le guardie forestali, vedesse di trovar modo, per quanto è possibile, di valersi delle persone che già siano in uno o in un altro modo impiegate a tutela della proprietà, onde non si arrivi ad impiegare metà degli Italiani a guardare l'altra metà: questo è il desiderio mio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che il desiderio dell'onorevole Senatore Ginori sia stato già anticipatamente soddisfatto, perchè posso assicurarlo che di guardie forestali ce n'è forse meno del bisogno.

D'altra parte, le guardie che ci sono si scelgono ordinariamente da due categorie principalmente, cioè dai soldati congedati quando abbiano avuta una buona condotta nel Corpo, e per lo più dai figli delle guardie

che son morte in servizio, quando siano in grado di poter adempiere agli uffici di guardia forestale.

Certo che se si volesse realmente avere tante guardie da poter custodire efficacemente tutti i boschi, non basterebbe neppure il decuplo di quelle che attualmente ci sono; un eccesso nel numero loro non c'è di certo.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. A me sembra che l'onorevole signor Ministro non abbia risposto al concetto del Senatore Ginori. Egli dice che s'incontrano presso e dentro le foreste dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie forestali, e tra tutti dovrebbero vegliare alla conservazione dei boschi, cosa invece difficile ad ottenersi, perchè ognuno di questi Agenti della forza pubblica crede di avere attribuzioni distinte.

Io dico che tutta la forza è pagata dallo Stato. E perchè dunque il carabiniere che si trova nella foresta e vede commettere uno dei delitti previsti da questa legge, non fa quel che pur potrebbe per impedirlo? Lo stesso dicasi della guardia di pubblica sicurezza.

Ci vorrebbe pertanto qualche cosa (che non è soltanto nel potere del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio) per raggiungere questo scopo: ci vorrebbero dei concerti fra le varie autorità che reggono queste diverse armi, perchè a vicenda si assistessero, essendo sempre lo Stato che le paga; e forse, per questi concerti, si potrebbero creare meno guardie forestali.

Colla legge forestale, che ora il Senato con molto senno e con molta profondità di studi (lo dico perchè è così) sta facendo, necessariamente qualche cosa di più si dovrà spendere, perchè le Amministrazioni forestali dei caduti governi in Italia non hanno mai raggiunto lo scopo delle leggi; le leggi vi erano, ma con quelle amministrazioni tapine, poco era il frutto che se ne aveva. Il Regno d'Italia in oggi vuole una legge forestale seria, che debba condurre al rimboscamento delle montagne e specialmente di quei siti che essendo stati spogliati dei loro alberi, cagionano danni gravissimi, con le inondazioni, gli straripamenti, ed altri malanni; che se si ha da eseguire questa legge in tutta la sua ampiezza, come io credo, perchè se no, sarebbe inutile il farla, bisogna assoggettarsi a qualche maggiore aggravio.

L'onorevole Senatore Montanari riconoscerà che conviene spendere qualche cosa di più di quello che si spendeva prima. Voi volete attuare un servizio più ampio e con tante prescrizioni, con tante funzioni da esercitare per far eseguire questa legge, è impossibile che questo si faccia senza spese maggiori. Quindi ritorno anche a ciò che ho detto prima; non sarebbe difficile ottenere dalle diverse amministrazioni da cui dipendono le pubbliche forze che ci fosse un qualche

accordo cogli agenti forestali. Credo che ci sia qualche cosa nel Codice e nella legge di pubblica sicurezza; ma vorrei che si facesse qualche cosa di più, e si dicesse, che il carabiniere quando si trova in servizio e vede commettersi un delitto forestale, non se ne stesse con l'arma al braccio, e così le guardie di sicurezza pubblica.

Mi è parso di dover dire queste poche cose, perchè la domanda dell'onorevole Ginori era complessa e non era solamente per rimproverare il soverchio numero delle guardie forestali, perchè credo ch'egli non pensi che ce ne siano troppe.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Leopardi mi rimprovera di non avere risposto a tutte le domande che mi ha fatto l'onorevole Senatore Ginori; ma l'onorevole Leopardi capisce bene che io non posso rispondere che a quelle sole domande che riguardano l'Amministrazione forestale; tutto ciò che riguarda i carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza non riguarda quell'Amministrazione.

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori che l'ha chiesta prima.

Senatore De Gori, Relatore. La cedo.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Ginori.

Senatore Ginori. Scusi il Senatore De Gori se l'ho interrotto.

Ho domandato di parlare prima di lui, appunto perchè possa rispondere anche a me, nel mentre che risponderà agli altri.

Io mi era acquetato a quanto mi rispondeva il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per la ragione che non mi poteva rispondere nè per i carabinieri, nè per le guardie di pubblica sicurezza, che dipendono da altro Ministero.

Ma esternando al Senato il mio desiderio di vedere meglio collegato il servizio dello Stato, all'oggetto di conseguire da esso, con la maggiore possibile economia di persone, migliori risultati, io ho inteso di fare preghiera non solo al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, ma di farla all'intero Ministero perchè si metta d'accordo in questo senso e in quest'ordine d'idee.

Io credo, che il Senato non sarà alieno, e fors'anche non lo sarà la Commissione stessa, dal trovare giuste queste osservazioni.

È un fatto, che in Italia v'è moltissima gente che guarda, ma pochissima che vede, e lo constatiamo tuttodì, sia nelle campagne come nelle città. Non dico già, che non facciano il loro dovere di fronte a quanto loro impone la legge i tanti impiegati dello Stato: io non accuso nessuno; ma dico, che vi dev'essere difetto nella organizzazione, di quella coesione, di quella

unità di concetto, che è necessaria, perchè si raggiunga lo scopo di veder rispettata la legge. Per ispiegarmi meglio, dirò, come ad esempio, che a me basterebbe che i carabinieri si facessero un dovere di fermare, sulle strade che essi debbono necessariamente percorrere, coloro che, asportando prodotti forestali o campestri, non potessero dar conto della provenienza dei medesimi.

Ecco quello che io ho inteso di dire, ed ecco lo scopo della preghiera che mi sono permesso rivolgere al Signor Ministro, non come a Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio soltanto, ma come a membro di quel gabinetto che meritamente provvede ai bisogni dello Stato.

Io non criticava questa legge perchè portasse un numero grande di guardie: io non so se esse siano numerose o no, questo lo vedremo in seguito. Ma ritengo che si possa trovare il mezzo a che le guardie municipali e guardie di pubblica sicurezza e carabinieri possano in parte, senza pregiudizio delle altre loro funzioni, validamente cooperare al conseguimento del fine per il quale sono istituite le guardie municipali e campestri, e lo saranno quelle forestali.

Questo è quello che ho voluto e che ho inteso di dire.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Io desidero vivamente che il Senato non resti sotto l'impressione di un'opinione (che però non è che un'opinione personale) enunciata dall'onorevole amico mio Senatore Leopardi, vale a dire che secondo il nuovo ordinamento del personale proposto dalla Commissione venga ad aggravarsi maggiormente il bilancio dello Stato, per il Titolo della spesa del personale forestale.

Il silenzio della Commissione avrebbe potuto per avventura sembrare quasi un assentimento all'opinione dell'onorevole mio amico Leopardi.

Lasciando affatto impregiudicata la questione della spesa, perchè questa dobbiamo trattarla unitamente al signor Ministro, e volentieri ne accettiamo l'incarico, posso fin d'ora assicurare il Senato che l'intendimento della Commissione si è che la spesa, di cui innanzi parlai, debba diminuire; e basta per convincersene, che si getti gli occhi sulle disposizioni dell'articolo 146 che sarà discusso a suo tempo.

Presidente. Ora dunque metto ai voti l'art. 138 salvo il paragrafo quarto.

Siccome vi è stata discussione ed interruzione, lo rileggerò:

« Art. 138. La esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Esso è assistito da un Consiglio Forestale, ed ha alla sua dipendenza un'Amministrazione forestale.

« Nell'interesse forestale il Regno è diviso in circondari ed in distretti.

« L'Amministrazione Forestale è composta di un

Direttore Generale, di Ispettori, Sotto-Ispettori, Aiuti d'Ispezione, di Brigadieri e di Guardie.

« Il numero dei medesimi agenti sarà determinato con apposito Decreto Reale. »

Chi ammette quest'articolo così modificato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 139. I Consiglieri Forestali, gli Ispettori i Sotto-Ispettori sono nominati per Decreto Reale, gli Aiuti d'Ispezione, i Brigadieri e le Guardie lo sono per Decreto Ministeriale.

« La sospensione dallo esercizio delle funzioni, per tutti indistintamente, ha luogo per Decreto Ministeriale.

« La disponibilità, l'aspettativa, il collocamento a riposo, la dispensa da ulterior servizio, la cancellazione dai ruoli e la destituzione hanno luogo con le stesse forme che si richieggono per le rispettive nomine. »

(Approvato).

« Art. 140. Le Guardie Forestali sono parificate alle Guardie Doganali per gli effetti dell'articolo 18 della Legge dei 13 maggio 1862. »

(Approvato).

« Art. 141. Nell'Amministrazione forestale le promozioni saranno fatte gradualmente, metà per anzianità e metà per merito. »

(Approvato).

« Art. 142. Per essere nominato Aiuto d'Ispezione occorre il tirocinio compiuto alla scuola forestale. »

(Approvato).

Art. 143. « I Brigadieri sono scelti fra le Guardie.

« Le Guardie devono avere 21 anno compiuti ma non più di 30 ».

(Approvato).

Art. 144. « Vi sarà un insegnamento forestale governativo. La organizzazione del medesimo, le condizioni di ammissione, la durata del corso ed i relativi programmi verranno fissati per regolamento.

« Ogni provincia è obbligata a stanziare i fondi nel proprio bilancio pel mantenimento di un alunno nel detto insegnamento ».

(Approvato).

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **De Gori, Relatore.** Ora si entra nel campo delle spese; spese a carico dello Stato, spese a carico di altri enti che non sieno lo Stato. In conseguenza qui si entrerebbe davvero in quelle *note* che l'onorevole mio amico Senatore Montanari teme sieno *dolenti* e che io spero saranno meno dolenti che sia possibile; ma è indubitato che le disposizioni contenute in quest'articolo e seguenti non possono essere che la conseguenza degli accordi che si passeranno fra il signor Ministro e la Commissione intorno agli stipendi per gli impiegati forestali. Io quindi farci istanza, a nome della Commissione, che fosse sospesa la discussione

fino alla prossima adunanza onde aver campo a concordare col Signor Ministro la Tabella.

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci.** Vorrei fare una avvertenza alla Commissione, giacchè riprende in esame i successivi articoli.

Senatore **De Gori, Relatore.** Si prenderà in esame solo la Tabella.

Senatore **Ginori-Lisci.** Vuol dire allora che si seguita oggi la discussione: in tal caso prenderò la parola quando verrà in esame l'articolo al quale si riferisce la mia osservazione.

Presidente. Si domanda la sospensione per oggi di ogni discussione?

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la sospensione della discussione della legge, per riprenderla dopo che fra il signor Ministro e la Commissione si sia concordata la Tabella, entrando allora nel campo della misura e della distribuzione delle spese.

Presidente. Domando al Senato se accorda la sospensione domandata dalla Commissione.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Si potrebbe andare innanzi discutendo le disposizioni transitorie; non sono che le 5 1/4!

Presidente. La Commissione ha proposto la sospensione della discussione, io ho interrogato in proposito il Senato, ed il Senato ha acconsentito: non si potrebbe quindi dar seguito alla proposta del Senatore Arrivabene.

Per la seduta di domani si sospenderà questa discussione, che si riprenderà dopodomani: invece saranno all'ordine del giorno di domani i seguenti progetti di legge:

1. Adattamento a carcere di pena del già Monastero di S. Tommaso in Noto.

2. Concessione di terreno sulla spiaggia dei Maronti per stabilirvi una fabbrica di prodotti chimici.

3. Spese straordinarie per opere idrauliche di 2.^a categoria.

4. Convenzione postale colla Francia.

Senatore **Roncagli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncagli F.** Quando il Senato ha ripreso quest'ultimo periodo dei proprii lavori, mi sembra che il signor Presidente dicesse che fra i molti progetti di legge a discutersi, all'ordine del giorno avrebbe intercalato anche la discussione di quello del Regolamento del Senato, già incominciata da molto tempo, e interrotta per alcuni emendamenti che un onorevole nostro Collega si era riservato di formulare. Io credo inutile di dimostrare al Senato la necessità di questo lavoro da che venne da esso riconosciuta, nominando una

Commissione con l'incarico di formulare il progetto, e credo perciò inutile o poco opportuno di accennare ora agli inconvenienti che lo resero urgente.

Mi ricordo che l'ultima volta la discussione di questo Regolamento fu sospesa perchè, ripeto, un onorevole Senatore propose parecchi emendamenti, e a suggerimento della Commissione si prese tempo per formularli più ponderatamente. Io non dubito punto che, quell'onorevole Senatore avrà già formulati quegli emendamenti, a meno che non voglia ritirarli, come del resto potrebbe dubitarsi poichè è scorso un mese e mezzo e non li ha ancora formulati; mi limiterò, in qualunque caso, a fare istanza all'onorevole Presidente, e prego il Senato a secondarmi, affinchè voglia disporre che quanto prima sia ripresa quella discussione.

Presidente. Due sono i regolamenti sui quali vertono gli studi del Senato: il primo e il più importante di tutti è quello del Senato come Alta Corte di Giustizia; e infatti era mia intenzione di dedicarvi una giornata, e pregare i signori Senatori di riunirsi a quest'uopo in comitato segreto.

Sul regolamento come Alta Corte di Giustizia furono proposti parecchi emendamenti dal Senatore Lanzilli; i quali vennero già comunicati alla Commissione, e questa ne avrà fatto, io spero, gli studii necessari.

Quanto poi al regolamento come Corpo legislativo, ha tutta la ragione il signor Senatore Roncalli di chiedere notizia degli emendamenti proposti. Finora non mi fu dichiarato che fosse il caso di ritirarli, anzi sono d'avviso che abbiano ad essere presentati. Ne ho fatta replicata richiesta, e finora non li ottenni; ma spero che in breve, e forse dentro ventiquattr'ore li potrò avere.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Ho domandato la parola per dichiarare che in primo luogo io faceva allusione al Regolamento del Senato come Corpo legislativo e non a quello come Alta Corte di Giustizia. Benchè io creda che sia conveniente che si dia termine anche a questo, io non lo troverei di quella urgenza suprema, perchè spero sia lontano il caso di doverci occupare di materie così spiacevoli, anche perchè abbiamo di fatto supplito in un affare molto delicato e urgente, improvvisando un regolamento.

In quanto al Regolamento cui alludeva, la cagione proviene dagli emendamenti che sono stati sospesi; ed io desidererei di potere dividere le speranze che nutre l'onorevole signor Presidente, che se non furono presentati, lo siano quanto prima.

Ad ogni modo io mi riservo di proporre che allorchè non vengano presentati, si discutano quegli altri emendamenti che si presenteranno di mano in mano, come si usa fare per le altre leggi.

Presidente. L'unica osservazione che debbo fare all'on. Senatore Roncalli è relativa alla diversa importanza che dà al regolamento per il Senato come Corpo legislativo, e quella pel regolamento come Alta Corte di giustizia.

Faccio osservare, che come Corpo legislativo, abbiamo un regolamento che da tanti anni è in vigore e può ancora durare per qualche mese; mentre quello come Alta Corte di giustizia si è dovuto improvvisare non esistendo regolamento di sorta.

Voglia il cielo che non accada di averne bisogno, spero anzi che questo bisogno non si presenterà mai; nullameno se per nostra sventura si presentasse, è necessario che questo regolamento sia pronto.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).